

STATUTO DELLA "Fondazione Ferruccio Poli O.N.L.U.S."

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa dell' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di VICENZA", di seguito denominata anche "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", con sede in Vicenza (VI), Vicolo Cieco Retrone, 2, è costituita una Fondazione denominata: "Fondazione Ferruccio Poli O.N.L.U.S."

Fondatori dell'ente sono:

- la "BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC. - SOCIETA' COOPERATIVA";
- il signor POLI FERRUCCIO;
- l' "ANFFAS - ONLUS di VICENZA".

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede in Lisiera di Bolzano Vicentino (VI), Via Albereria, 3.

Filiali potranno essere costituite altrove onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale in favore di persone in situazione di svantaggio sociale ed in quanto tali bisognose di tutela nonché dei loro genitori e familiari. In particolare si rivolge a persone con disabilità affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione adotta uno schema-tipo di Carta dei Servizi sulla base di quella predisposta dall' "ANFFAS O.N.L.U.S." nazionale; adotta inoltre, nella propria gestione i criteri che "ANFFAS O.N.L.U.S." nazionale indichi come necessari per ottenere dal competente Consiglio Direttivo Nazionale Anffas il diritto all'utilizzo del Marchio Anffas.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione, in via strumentale, può:

- a) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo dell'Associazione "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", nonché di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini;
- b) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra

loro congiunto;

- c) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari all'espletamento della propria attività;
- e) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- f) svolgere in via accessoria e non prevalente ogni altra attività connessa che sia ritenuta necessaria o utile per il perseguimento dei fini istituzionali, tra le quali:
 - g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - h) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - i) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e intraprendere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il mondo dello sport, il sistema educativo e formativo, i relativi addetti e il pubblico;
 - l) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private;
 - m) svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti;
 - n) promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
 - o) compiere studi e ricerche;
 - p) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 ed ai punti precedenti del presente articolo;
 - q) promuovere intese, incontri e convegni con enti sportivi, scientifici, culturali ed educativi, allo scopo di favorire le attività della Fondazione.

Art. 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero centesimi), ed è rappresentato dal fondo di dotazione costituito dagli apporti in denaro effettuati dai Fondatori originari.

Il patrimonio stesso potrà essere incrementato:

- a) dai successivi conferimenti da parte dei Fondatori aderenti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano, a qualunque titolo, quali rendite, acquisti, lasciti, donazioni e contributi, con specifica destinazione a patrimonio;

- c) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata ad incrementare il patrimonio;
- d) dai contributi di qualsiasi genere e natura, che siano attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

Art. 7 – Fondo di gestione.

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione non destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi, finanziamenti ed erogazioni di qualsiasi genere e natura, attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- d) dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma versati dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento, dirette e indirette, volte a sostenere, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, la Fondazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori originari
- Fondatori aderenti
- Sostenitori.

Sono Fondatori originari coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione.

Sono Fondatori aderenti i soggetti pubblici o privati che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intendono aderire alla Fondazione ed ai quali l'Assemblea attribuisca tale qualifica in considerazione di un loro apporto particolarmente significativo in termini di incremento del patrimonio della Fondazione e di concorso, per almeno un triennio successivo al loro ingresso, nella gestione dell'attività stessa.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche o gli enti, pubblici o privati, che lo richiedano e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi assicurando un contributo economico adeguato alle esigenze di gestione di ciascun esercizio, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Ammissione ed esclusione

1. La definizione dei criteri e le condizioni per l'ammissione dei Fondatori aderenti e dei Sostenitori sono determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il mancato pagamento di quanto stabilito in sede consiliare può comportare l'estromissione dalla Fondazione dei nuovi membri, con conseguente perdita di tutte le prerogative derivanti dal presente statuto, ivi

compresa la permanenza nel Consiglio di Amministrazione, del rappresentante eletto con il loro voto determinante, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in cui avviene l'estromissione; l'estromissione non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

3. L'estromissione può pure essere deliberata nei confronti del partecipante che abbia causato con il proprio comportamento, anche esterno alla Fondazione, danni all'immagine della stessa o laddove abbia ostacolato il raggiungimento dello scopo.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo di diritto per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

Art. 10 - Recesso

I Fondatori e i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione mediante lettera raccomandata da inviarsi al Presidente della Fondazione. Il recesso ha effetto per l'anno successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'anno in corso e che il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea è il Presidente pro tempore dell' "ANFFAS - ONLUS di VICENZA".

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

3. Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento, cura l'osservanza dello Statuto, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione e, comunque, non oltre un mese.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Presidente cessa quando viene sostituito il Presidente dell' "ANFFAS - ONLUS di VICENZA" ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Il Presidente può affidare, ad uno o più membri del Consiglio di

Amministrazione, speciali incarichi, determinando poteri e limiti nell'atto di delega, nonché, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deferire a terzi, muniti di idonee qualificazioni di professionalità e di serietà, specifiche funzioni di organizzazione e gestione dei servizi della Fondazione. L'incarico avrà durata annuale, sarà espressamente rinnovabile di anno in anno e potrà essere revocato, ad iniziativa di ciascun consigliere, sulla base di delibera motivata del Consiglio per documentate gravi negligenze del soggetto incaricato.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce e disciplina la struttura e le funzioni degli organi operativi e gestionali, cui attribuire particolari funzioni ed attività. Tale funzione potrà essere istituzionalizzata dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'adozione di Regolamenti.

Art. 13 - Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile da 5 a 7 membri, compreso il Presidente della Fondazione.

2. Sono membri di diritto del Consiglio:

a) il Presidente della Fondazione;

b) tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANFFAS - ONLUS di VICENZA", tra i soci regolarmente iscritti all'Associazione stessa;

c) le persone nominate da ciascuno degli altri fondatori originari.

L'ulteriore eventuale Amministratore pro tempore è nominato dall'Assemblea ed è scelto sulla base di criteri di benemeranza definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. I primi componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo della Fondazione, con facoltà di successiva integrazione del Consiglio nei limiti di cui ai commi precedenti.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene sostituito secondo quanto indicato all'art. 12 del presente statuto. Gli altri membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per 3 esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica; i Consiglieri possono essere rinominati.

5. Se un componente del Consiglio di Amministrazione non partecipa personalmente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle indicazioni date dal soggetto che ha diritto di nomina ai sensi dei commi precedenti, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Al momento del rinnovo delle cariche, laddove gli aventi diritto indicati nel secondo comma del presente articolo non possano procedere alla nomina dei consiglieri, l'Assemblea può provvedere ad eleggere i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 e ne cura l'esecuzione;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- determinare l'attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti, degli altri proventi, di qualsiasi natura, e degli avanzi di gestione;
- proporre i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione;
- determinare le quote contributive annuali; fino a nuova determinazione, la quota contributiva corrisponde a quella stabilita per l'anno precedente;
- deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- deliberare in merito alle modifiche dello statuto e le sottopone alle Autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di Legge;
- deliberare gli acquisti, le alienazioni di beni immobili e/o la costituzione di ipoteche sugli stessi;
- prendere atto del verificarsi di cause che possono condurre all'estinzione della Fondazione da sottoporre all'autorità di vigilanza per la dichiarazione di estinzione e deliberare in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio sulla base di quanto indicato dalla medesima autorità e di quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 16

Le cariche amministrative sono gratuite.

Art. 17 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con avviso da effettuarsi, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad informare della riunione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire anche due giorni prima.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio della regione Veneto. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ad un giorno di distanza dalla prima convocazione.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto e di quelle volte ad accertare la sussistenza di cause estintive dell'ente, che devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori originari. Il presidente è assistito da un segretario. Svolge le funzioni di segretario la persona designata dal Consiglio a maggioranza.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 18 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Fondatori originari, dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori.

2. E' possibile partecipare all'Assemblea anche tramite delega, rilasciata per iscritto. La delega può essere rilasciata solo per singole assemblee e vale anche per la seconda convocazione.

3. L'assemblea è organo di indirizzo e adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

4. Spetta, in particolare, all'Assemblea:

a) formulare proposte e progetti relativi alle modalità attuative degli scopi della Fondazione o al programma annuale;

b) definire le modalità, i criteri e le condizioni per l'ammissione dei Fondatori aderenti e dei Sostenitori, sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) attribuire la qualifica di Fondatore aderente e di Sostenitore;

d) deliberare l'estromissione dei Fondatori e dei Sostenitori di cui all'art. 9 del presente statuto;

e) approvare i bilanci annuali preventivi o consuntivi;

f) esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza;

g) nominare i componenti il Collegio dei revisori dei Conti;

h) nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nell'art. 14 del presente statuto.

Art. 19 - Convocazione e quorum

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, assistito da un segretario eletto a maggioranza.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano di età.

3. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può essere inoltre convocata quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. L'avviso di convocazione, con l'elenco delle materie da trattare, il

giorno ed il luogo dell'adunanza, nell'ambito del territorio regionale veneto, può essere spedito in qualunque forma purchè idonea ad informare della riunione e che dia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima della stessa. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione. Con lo stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione da indirsi con almeno un giorno di distanza dalla prima.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Ad ogni partecipante spetta un voto. Le delibere sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

7. Delle sedute viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ne riferisce al Consiglio ed effettua verifiche di cassa.

4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno in carica; possono essere riconfermati.

5. I revisori possono avere diritto a compenso; in tal caso, il compenso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

6. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Nel caso il Consiglio di Amministrazione adotti atti contrari allo Statuto, l'organo di revisione ha l'obbligo di segnalarlo alla Regione Veneto, Autorità tutoria competente ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 361/2000, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, come previsto dall'art. 25 del codice civile.

Art. 21 - Esercizio finanziario e utili

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'assemblea approva, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, devono essere sempre assunti nei limiti delle relative coperture finanziarie, essi possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, che dovrà indicare le ulteriori fonti di copertura; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e cio' prima del potenziamento delle attività della fondazione o dell'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri Enti che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6. Tutti gli utili, le rendite, le risorse e gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse connesse.

ART. 22 – Estinzione e Liquidazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. e nei modi previsti dall'art. 6 del d.p.r. n. 361/2000.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di estinzione, tutti i beni della Fondazione che residuano al termine della liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Ferruccio Poli

Firmato Vanni Poli

Firmato Elio Carollo

Firmato Paggin Monica teste

Firmato Lucia Maron teste

Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.

conforme all'originale e all. A, B, C, D
a Vicenza 2 il 31/01/2008 N. 974 SERIE AT
€ 168,00 per uso amministrativo
Vicenza, 6/02/2008


